COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA', ISTRUZIONE, UNIVERSITA', AFFARI GENERALI

UNITA' AFFARI GENERALI

DECRETO SINDACALE N. 36 DEL 23/12/2025

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA ASSESSORE RIZZATO LORENZO - MODIFICA DELEGHE .

IL SINDACO

Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 8 e 9 giugno 2024 e l'esito del ballottaggio nei giorni 23 e 24 giugno 2024 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Rovigo, come da verbali dell'Ufficio Centrale rispettivamente del 11/06/2024 e 25/06/2024;

Dato atto che alla carica del Sindaco è stata proclamata eletta la sottoscritta, Valeria Cittadin;

Visto l'art. 46 del D. Lgs. 267/2000, T.U.O.EE.LL., il quale stabilisce, al comma 2, che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 28 del 04/07/2024;

Considerato che:

- secondo l'art. 2, comma 185, della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), così come modificato ed integrato dalla Legge n. 42/2010, il numero massimo degli Assessori comunali è determinato in misura pari ad un quarto dei componenti del Consiglio Comunale, tra i quali va computato anche il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore, per cui nel caso del Comune di Rovigo detto limite è pari a 9;
- l'art. 47, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 prevede che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità

alla carica di consigliere;

Richiamati i seguenti articoli del vigente Statuto comunale:

- art. 21, comma 1, che riporta "*il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle attribuzioni assegnate*";
- art. 21, comma 2, "*Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti*";
- art. 21, comma 5, "*La delega di cui ai precedenti commi può riguardare tutte le funzioni che la legge o lo Statuto riservano al Sindaco*"*;*
- art. 23, comma 2, "*Il numero effettivo degli Assessori viene stabilito dal Sindaco all'atto della nomina o variato nel corso del mandato;*
- artt. 25 e 26 rispettivamente sul "*Funzionamento*" e sulle "*Competenze*" della Giunta comunale;

Atteso che:

- secondo il già citato articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la nomina dei componenti della giunta comunale deve avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini garantendo la presenza di entrambi i sessi;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
- la garanzia dell'equilibrio di genere è espressamente sancita anche dall'articolo 23, comma 2-bis, del vigente Statuto Comunale;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs 267/2000, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale per cui, qualora un consigliere assuma la carica di assessore, cessa automaticamente dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti;

Viste le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013 e successive modificazioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità di incarichi, e preso atto dell'insussistenza in capo ai candidati alla nomina di cause ostative, alla luce di quanto risulta dai curriculum e dalla documentazione agli atti dell'ufficio;

Richiamato l'art. 48 del T.U.O.EE.LL. ove si prevede che "*la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali*";

Ricordato che gli Assessori hanno l'obbligo di astensione in caso di interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado, nonché nei casi di conflitto di interesse istituzionale, anche potenziale;

Ritenuto, in considerazione di tutto quanto sopra specificato, di procedere alla nomina del Vicesindaco, nonché alla determinazione del numero dei componenti della Giunta Comunale e alle relative nomine e attribuzioni delle deleghe assessorili;

Acquisito il parere del Dirigente della Sezione Affari Generali sotto il profilo della regolarità tecnica;

Visto lo Statuto del Comune di Rovigo;

DECRETA

1. DI FISSARE in **8** il numero degli assessori componenti la Giunta Comunale fino a nuova e diversa determinazione;

2. DI MODIFICARE il proprio precedente decreto n. 28 del 04/07/2024 ed assegnare all' **Assessore** del Comune di Rovigo nonché Assessore anziano, il Sig. **LORENZO RIZZATO**, le deleghe rientranti nelle seguenti materie in sostituzione della precedenti:

• Lavori pubblici;
• Patrimonio e fabbricati;
• Servizi cimiteriali;
• Appalti e contratti pubblici;
• Elettorale;
• Decoro ed arredo urbano;
• Ufficio PNRR ed Europrogettazione.

3. DI DARE ATTO che sulle materie non oggetto di specifica delega, la titolarità delle stesse sarà mantenuta in capo alla sottoscritta Sindaco.

4. DI DELEGARE ai singoli Assessori, come nominati, la firma di atti e altre specifiche funzioni che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco e che non rientrano nelle competenze del Segretario Generale e dei Dirigenti.

DI DARE ATTO che gli Assessori entrano in carica nel momento della sottoscrizione presso la Segretaria generale dell'accettazione della nomina e delle relative deleghe, nonché della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante l'insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità;

DI DELEGARE la firma degli atti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori di cui alla L. n. 833/1978 al Vicesindaco e a tutti gli assessori, come nominati, dandone specifica comunicazione al Dirigente del servizio di Polizia Locale per i conseguenti adempimenti organizzativi ed esecutivi;

DI ADEMPIERE all'obbligo di pubblicazione del presente decreto all'Albo pretorio on-line dell'ente nonché in Amministrazione trasparente, nella sezione “Organizzazione”, sottosezione “Organi di indirizzo politico-amministrativo”, nonché nella sezione Provvedimenti, sottosezione “Provvedimenti organi di indirizzo politico” nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i..

DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

DI COMUNICARE ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;

DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento al Prefetto di Rovigo, quale organo dello Stato titolare del controllo sugli Organi, al Segretario generale, ai Dirigenti di settore e al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rovigo per gli adempimenti di competenza di ciascuno;

DISPONE

che ciascun Assessore sottoscriva formale accettazione dell'incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale